



COMUNE DI VIAGRANDE

Provincia di Catania
Area Bilancio Finanze e Tributi

Regolamento Comunale

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I°

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento per la sua natura di fonte normativa secondaria integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti del presente regolamento per “imposta” e per “diritto” s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

ART.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel **Comune di Viagrande** (prov. di Catania) sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente Regolamento, del D.Lgs. n° 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In base alla popolazione legale al censimento ISTAT anno 2011 pari a 8155, il Comune di Viagrande appartiene alla V classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento.

ART.4

GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni è effettuato in forma diretta dal Comune il quale, qualora lo ritenga conveniente, sotto il profilo economico e funzionale, può affidarlo in concessione a soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle relative alla riscossione dei tributi comunali e di altre tipologie di entrate delle provincie e dei comuni, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze n.289/2000 in attuazione dell'art.53, comma 1 D.lgs. 15/12/1997 n.446, adaggio o canone fisso.

Art. 5
Funzionario Responsabile
(Art. 11 D.Lgs. 507/93)

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

I provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazioni" e dovranno essere numerati con numerazione annuale progressiva.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART.6

TARIFFE E MAGGIORAZIONI

Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del decreto legislativo 507/93 e s.m.i.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purchè entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

CAPO II° IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

ART.7

TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Agli effetti del presente capo si intendono impianti pubblicitari sia quelli definiti dall'art.47, comma 7° del D.P.R. 10-dicembre-1992 n°495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che a tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne fino a mq.5.

La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione del censimento ISTAT 2011 pari a 8155 è di mq. 98 e quindi non inferiore ad un minimo di mq. 12 per ogni mille abitanti, così come previsto dal D.Lgs n° 507/93, art.18, comma 3.

In base alle esigenze correnti, la superficie complessivamente programmata da destinare alle pubbliche affissioni risulta essere di mq 571.

Tale superficie per gli spazi individuati nel territorio comunale dovrà essere ripartita nel modo seguente:

- a) Affissioni di natura istituzionale (una misura pari al **10%** degli spazi viene prevista per le affissioni poste a carico dell'Amministrazione comunale), sociale, e comunque privi di rilevanza economica.

In tale ottica, saranno comunque previsti n° 18 specifici impianti da destinare, in via esclusiva ai servizi necrologici. **30%**

- b) Affissioni in esenzione dai relativi diritti di cui all'art.1, comma 480, della Legge 30-dicembre-2004, n° 311 **10%**

- c) Affissioni di natura commerciale **60%**

- L'identificazione ed ubicazione degli spazi per le affissioni in esenzione dai relativi diritti, corrispondenti al 10% degli spazi totali complessivi, sarà determinata con atto della Giunta Comunale entro trenta giorni dalla esecutività del Presente Regolamento;

- La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette di manifesti e simili di cui all'art.12, comma 3 del D. Lgs. n°507/93 sarà quella risultante dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
- Il Comune per gli impianti di cui al sopraccitato art.12 D.lgs.507/93 si riserva di concedere, sia su spazi pubblici che privati, nel limite per quest'ultimi del 10% della superficie prevista nel Piano Generale degli impianti, salvaguardando i diritti di terzi, ed in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada ed alle vigenti norme in materia di tutela ambientale e del patrimonio artistico, ulteriori autorizzazioni.

ART.8

CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1) I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono (insegne distintive dell'esercizio) ovvero siano destinati a richiamare l'attenzione del pubblico, a magnificare merci, prodotti, servizi e/o volti a migliorare l'immagine del soggetto reclamizzato.

2) Mezzi Pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

3) Mezzi Pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe e i pannelli e simili si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) **a bandiera** (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- b) **frontali** (orizzontali o verticali) contro muro;
- c) **a giorno** (sui tetti, pensiline, cancelli, paline).

CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE

I criteri di specificazione sono:

1) COLORE

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

2) UBICAZIONE E CARATTERI DELLE INSEGNE E SIMILI

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione, di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione. Qualora si renda necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno essere rimosse a semplice richiesta del Comune.

3) DIMENSIONI E POSIZIONI DELLE INSEGNE E SIMILI

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

- per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale;
- gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm.30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose all'interno dei portici, dal fondo del portico al pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt.2,50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di mt.2,50 non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

a) **secondo la funzione:**

- 1) pubblicitari in genere;
- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

b) **secondo la collocazione:**

- 1) a parete;
- 2) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali in tutti i casi avere un aspetto decoroso, nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt.100, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

ART. 9

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è approvato dalla Giunta Municipale.
- Il Piano deve prevedere la distribuzione di n°10 impianti pubblicitari n° 6,00 X 3,00 e di n° **15 standardi**, su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica e tenuto conto del traffico veicolare.
- Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne come definite dall'art.47, comma 1° del D.P.R. N° 495/92 e precisamente:
“ è da considerare insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsivoglia natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 10

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 6, nonché della distribuzione risultante dal Piano di cui all'art. 8, c.2 il Settore Urbanistica – Edilizia Privata può concedere a soggetti privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

CAPO III° NORMA DI RINVIO

ART. 11

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

La legge (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507, Legge n.296/2006 art.1 comma 161, 162, 163, 164 e 171) disciplina il presupposto dell'imposta (art.5), il soggetto passivo (art.6), le modalità di applicazione dell'imposta (art.7), la dichiarazione (art.8), il pagamento dell'imposta e il termine di prescrizione dell'eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute, comma 164 Legge 296/2006, la rettifica e l'accertamento d'ufficio, Legge 296/2006 art.1 comma 161, 162, la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art.15) e le riduzioni ed esenzioni (art.16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente.

La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

ART. 12

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta comunale sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni ed a tutte le altre forme pubblicitarie eseguite con qualsiasi mezzo visivo, acustico, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni, esposte ed effettuate nell'ambito del territorio Comunale, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.

Per insegne si intendono le scritte a carattere permanente, esposte nella sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività prevalente o qualsiasi altra scritta di all'art.7, 3° comma.

Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare alla imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

È attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e gli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2° dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Il mantenimento, da parte del nuovo titolare dell'attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 8 comma 2° del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n° 507, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

ART. 13

SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo dell'imposta, a titolo principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È coobbligato solidamente al pagamento del tributo, il soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità e cioè il «soggetto pubblicizzato».

E' fatto obbligo alle imprese esercenti di fornire entro la prima decade del mese successivo a cui la stessa si riferisce apposita dichiarazione, resa ai sensi, dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestante le esposizioni pubblicitarie realizzate nel mese, completa della denominazione e della sede del soggetto pubblicizzato, nonché della durata della pubblicità e della ubicazione dei siti utilizzati per la diffusione del messaggio.

ART. 14 **AUTORIZZAZIONE**

Chiunque intenda installare o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, impianti para-pedonali, lampade, globi, o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporaneo, anche se esente da imposta, deve preventivamente inoltrare apposita richiesta al Settore Urbanistica – Edilizia Privata con le modalità indicate nel successivo articolo 15.

Il predetto Settore Urbanistica – Edilizia Privata, a mezzo del Dirigente coordinatore del Servizio Urbanistica, provvede, acquisito il parere dell'Ufficio Tributi, e del competente Comando di Polizia Municipale, al rilascio dell'autorizzazione o al rigetto della domanda.

Non è richiesta autorizzazione per le forme di pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli, con display di dimensioni inferiori al ½ metro quadro e a condizione che non sia su questi reclamizzata la ragione sociale.

La pubblicità installata od effettuata non in conformità alle condizioni riportate nell'autorizzazione è considerata abusiva similmente ad ogni variazione apportata a pubblicità in opera.

Il rilascio dell'autorizzazione non esonera il titolare dal rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

Per le opere per le quali la legge lo prescrive, l'autorizzazione è condizionata alla redazione di un progetto di verifica strutturale che dovrà essere autorizzato dall'Ufficio del Genio Civile.

L'autorizzazione e la ricevuta attestante il pagamento dell'imposta, dovranno essere esibite ad ogni richiesta della Vigilanza Urbana, nonché di altro personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale, o dal Ministero delle Finanze, munito di tesserino di identità.

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti, con cadenza annuale, a:

- Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno.
- Effettuare tutti gli interventi necessari ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi.
- Comunicare ai competenti Uffici Comunali (Tecnici e Polizia Municipale) l'esecuzione dei predetti adempimenti con apposita certificazione.

E' fatto obbligo alle Ditte pubblicitarie titolari dell'autorizzazione di esibire, all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di pubblicità, contratto di assicurazione, stipulato a copertura di eventuali danni prodotti a persone e/o cose.

È data facoltà all'utente che chiede il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di una insegna di esercizio luminosa o illuminata di farsi rappresentare da ditta specializzata nella produzione ed installazione di insegne ed abilitata ai sensi della legge 46/90 (Sicurezza sugli impianti).

È necessaria, altresì, l'autorizzazione per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e dalle professioni sanitarie ausiliarie (Legge 15/2/92 n.175). Tale pubblicità è consentita soltanto mediante l'apposizione di targhe sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale.

L'interessato per conseguire tale autorizzazione deve inoltrare domanda in carta legale diretta al Settore Urbanistica – Edilizia Privata e per conoscenza al Servizio Tributi, dopo aver ottenuto il nullaosta da parte dell'ordine o Collegio professionale competente.

L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione previo pagamento dell'imposta dovuta.

È fatto obbligo all'utente di produrre, in uno all'istanza, certificato rilasciato dalla CC.IAA. da cui si rilevi che l'Azienda produttrice dell'insegna di cui si chiede l'autorizzazione per la installazione, risulti essere abilitata ai sensi della legge 46/90 (Sicurezza sugli impianti).

ART. 15
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente art.14, gli interessati devono presentare all'Amministrazione Comunale domanda in carta legale, indirizzata al Settore Urbanistica – Edilizia Privata.

La domanda dovrà contenere le indicazioni qui di seguito riportate:

- 1) Generalità, residenza e codice fiscale del richiedente, dichiarazione dell'attività autorizzata.
- 2) Strada e/o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione del mezzo.
- 3) Ragione sociale e Sede Legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA e il numero d'iscrizione alla CC.IAA.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- A) Pianta planimetrica in triplice copia, dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato. A tal fine si dovrà produrre una chiara documentazione fotografica formato min. di cm. 9x12 dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico dell'ambiente circostante (n.3 fotografie particolari), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (n.3 fotografie d'insieme).
- B) Progetto dal quale risultino un prospetto a sezione (scala 1:20 o 1:50, comunque tali da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad interessare.
- C) Copia del contratto di locazione o di concessione e, nel caso in cui il contratto non sia soggetto a registrazione, idonea dimostrazione della superficie ove si richiede l'installazione dei mezzi pubblicitari, nel caso in cui si tratti di suolo non comunale.
- D) Per gli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, dichiarazione con cui l'utente si impegna a stipulare polizza assicurativa fideiussoria per la copertura dei danni a persone e o cose causati dal manufatto. Copia di tale polizza dovrà essere prodotta dall'atto della sottoscrizione della dichiarazione di pubblicità.
- E) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare, sarà posto in opera nel rispetto delle norme di sicurezza in materie vigenti, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

- F) Relazione tecnica illustrativa.
- G) Dichiarazione giurata redatta da tecnico abilitato, in cui venga espressamente dichiarata la insussistenza di pericolo per la pubblica incolumità. Tale dichiarazione dovrà contenere elementi di calcolo e di verifica redatti secondo la normativa vigente.

Le domande incomplete non potranno essere esaminate, se non opportunamente integrate dai dati e documenti mancanti e le stesse verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla 1° richiesta. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, anche se potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.

ART. 16

PUBBLICITÀ TEMPORANEA

Si intende temporanea quella pubblicità che indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di oggettiva stabilità.

Tutte le forme di pubblicità temporanea anche se luminosa o illuminata, devono essere riconducibili alle seguenti fattispecie: striscioni, stendardi (gonfaloni), cavalletti, cartelli provvisori e cartelli reclamizzanti le vendite straordinarie.

Per i privati, l'esposizione pubblicitaria può protrarsi fino ad un massimo di giorni trenta, mentre quella realizzata per eventi organizzati dal Comune o con il patrocinio dello stesso non hanno alcun vincolo di tempo.

Alla domanda per la esposizione dei suddetti mezzi pubblicitari, deve essere allegata la documentazione prevista dal precedente articolo 13.

ART. 17

SOSTITUZIONI

È consentita la sostituzione di insegne e di altri mezzi pubblicitari già autorizzati se non in contrasto con le norme del presente Regolamento e salvo quanto previsto dal successivo art.18, previa comunicazione scritta, diretta al Settore Urbanistica – Edilizia Privata.

Nella comunicazione redatta contenente i dati di cui all'art.13, dovrà essere dichiarato che non verranno apportate modifiche secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Alla comunicazione dovrà essere allegata copia della precedente autorizzazione.

La sostituzione delle insegne se non in contrasto con il presente Regolamento, sarà autorizzata dal Settore Urbanistica – Edilizia Privata, previo parere del Comando di Polizia Municipale. La sostituzione, nel rispetto di quanto sopra specificato non dà luogo ad una nuova tassazione.

ART. 18

VARIAZIONI

Quando si voglia apportare qualsiasi variazione alla pubblicità esposta, diversa da quella prevista all'articolo precedente, deve essere presentata domanda a norma del presente Regolamento e deve essere conseguita preventivamente la necessaria autorizzazione.

Le variazioni danno luogo a nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità.

Nei suddetti casi il Comune effettuerà il conguaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Le variazioni che possono essere chieste dagli operatori del settore dovranno riguardare esclusivamente le modificazioni delle superfici autorizzate e della pubblicità effettuata; restano pertanto escluse dalla predetta ipotesi le variazioni concernenti i trasferimenti degli impianti da un punto all'altro del territorio della città.

ART. 19

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento per le fattispecie imponibili di cui all'articolo 12 commi 1 – 3 e agli articoli 13 e 14 commi 1 – 3 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n° 507, vale a dire per:

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">PUBBLICITÀ ORDINARIA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI PUBBLICITÀ LUMINOSA</p> |
|--|

Per le altre fattispecie imponibili (pubblicità varia) il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni (art.9 D.Lgs. 507/93).

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale il tributo può essere anche pagato in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a €1.549,37.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune fino all'espletamento di apposita gara di affidamento del servizio in concessione.

È consentito il pagamento diretto presso appositi uffici del solo diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

La relativa attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla prescritta dichiarazione (art. 8 D.Lgs. 507/93), se dovuta, ovvero presentata al Comune.

È fatto obbligo di conservare per almeno tre anni detta attestazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale.

Per il pagamento coattivo si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di riscossioni.

ART. 20
PUBBLICITÀ SU SPAZI ED AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 21
PUBBLICITA' SU SPAZI A VERDE PUBBLICO

“I soggetti convenzionati” stipulano apposita convenzione con il **Comune di Viagrande** per assumersi l’onere di eseguire su spazi ed aree a verde di proprietà del Comune, i lavori di manutenzione e cura necessari, per garantire il decoro e l’estetica del verde pubblico.

I convenzionati potranno installare sugli spazi ed aree a verde cartelli di dimensioni massime di cm 50x70, in tali cartelli si dovrà riportare lo stemma del Comune con la scritta “**Comune di Viagrande**” e la seguente dicitura del tipo “L’arredo del verde è stato realizzato e curato dalla Ditta XXX”.

Le posizioni dei singoli cartelli all’interno degli spazi ed aree a verde saranno valutate di volta in volta dai tecnici comunali e della Polizia locale, nel rispetto delle norme urbanistiche, del codice della strada e dei vigenti regolamenti in materia.

Il mezzo pubblicitario installato deve comunque avere caratteristiche idonee a non ostacolare la visibilità dei segnali stradali e a non arrecare intralcio o disturbo visivo ai conducenti dei veicoli, nel rispetto del vigente codice della strada.

La convenzione sottoscritta con il Comune a cura dell’Ufficio Contratti, sostituisce il provvedimento autorizzatorio/concessorio necessario per installare impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 19 del presente Regolamento, nonché la dichiarazione ai fini dell’imposta sulla pubblicità di cui all’art. 8 del d.lgs. 507/93. Copia della convenzione dovrà, pertanto, essere trasmessa dal competente Ufficio Tecnico Comunale, e all’Ufficio Tributi, e al Comando di VV.UU.

Per ciascun cartello installato su aree e spazi a verde per le predette finalità, il pagamento dell’imposta sulla pubblicità può essere effettuato dai “i soggetti convenzionati” mediante la sistemazione e manutenzione dell’area a verde, ai sensi dell’art. 1197 c.c. (*datio in solutum*), anziché mediante il versamento dell’importo dovuto sullo specifico c/c postale, a condizione che l’area a verde sia oggetto di una costante manutenzione e di successiva verifica da parte dell’UTC Comunale ogni quattro mesi.

In virtù della verifica eseguita ogni quadrimestre da parte dell’ UTC, e la correlata constatazione di una non adeguata manutenzione dell’Area a verde, comporterà la revoca del beneficio e il contestuale obbligo del pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità.

ART. 22

RILASCIO AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Settore Tecnico Comunale, acquisito il parere dell'ufficio Tributi e del competente Comando di Polizia Municipale, al fine di garantire l'esigenza dell'utenza e quelle preminenti del decoro e dell'ambiente e il rispetto della legislazione vigente.

- a) Esamina la domanda in ordine progressivo al numero di protocollo di registro generale.
- b) Accerta la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto dal presente Regolamento (art.15) e la corretta corrispondenza della relativa relazione tecnica illustrativa.
- c) Propone le modifiche ritenute necessarie per rendere i mezzi pubblicitari oggetto di esame, conformi alle norme del presente Regolamento.
- d) Convoca direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice, nella eventuale necessità di acquisire ulteriori elementi.
- e) Prescrive le modifiche ritenute necessarie affinché i mezzi pubblicitari possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente. Le ipotesi di cui punti b) c) d), sospendendo la decorrenza dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 14.
- f) Autorizza di volta in volta il collocamento di cartelli e di impianti luminosi in regola con le norme C.E.I. (D.P.R.46/90) e col Nuovo Codice della strada (Decreto Legislativo 285/92) e prescriverà i luoghi di possibile collocamento, le dimensioni e il materiale impiegabile.
- g) Esprime parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in merito all'installazione dei mezzi pubblicitari.
- h) L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) Pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione carburante.
 - b) Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

È soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art.14 comma – septies, del Decreto Legge 1 Luglio 1986 n.318. convertito, con modificazioni, con legge 9 Agosto 1986 n.488.

ART. 23

ESONERO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Non è richiesta la preventiva autorizzazione per le seguenti fattispecie:

- A) Pubblicità visiva, effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, e aeromobili.
- B) Iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi sulla carrozzeria dei veicoli esclusi i cristalli, iscrizioni su tende solari, scritte sui cristalli nel sovrapporto del negozio, sulle maniglie, sullo zerbino, sul pavimento, sulle saracinesche, etc.
- C) Pubblicità sui ponteggi di cantiere, o su recinzioni di cantiere, o su baracche e attrezzature di cantiere.
- D) Pubblicità ordinaria, luminosa o illuminata effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi giganti o pareti riflettenti, anche se visibile dall'esterno.
- E) Sostituzione di insegne e di altri mezzi pubblicitari secondo quanto previsto al precedente articolo 17.
- F) Pubblicità varia (distribuzione di manifestini personale circolante con cartelli, disegni fumogeni e lancio di oggetti, purché non in contrasto con le norme di Pubblica Sicurezza e manifestini):

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13, lettera C del Decreto Legislativo 10 Settembre 1993 n.360 e nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

ART. 24

ZONIZZAZIONE

Ai fini dell'installazione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso in tre zone:

Zona "A"..... CENTRO STORICO

Zona "B"..... ZONA URBANIZZATA AD ALTA DENSITA' ABITATIVA

Zona " C "..... ZONA URBANIZZATA A BASSA DENSITA' ABITATIVA

ZONA A : Centro storico

Sono vietati i mezzi pubblicitari sui tetti, sui cornicioni e sui terrazzi, nonché quelli verticali ed orizzontali “a bandiera”.

Saranno autorizzati i mezzi pubblicitari contenuti all'interno degli stipiti delle aperture.

Saranno autorizzati i mezzi pubblicitari a parete e le targhe a condizione che non si sovrappongono a stucchi, basamenti, mostre, lesene, ringhiere, cornici, o altro elemento decorativo e che, in ogni caso, si inseriscano armonicamente nell'insieme dell'edificio e dell'ambiente circostante.

Sarà autorizzata la collaborazione di targhe di dimensioni non superiori a cm. 30x20.

Sono vietati gli impianti pubblicitari su pali in sede pubblica e privata, ad eccezione di quelli collocati dal Comune o altro Ente pubblico per la pubblica affissione e per soddisfare interessi pubblici, sempre che tali impianti non siano d'ostacolo alla viabilità veicolare e pedonale e che si inseriscano armonicamente nell'ambiente circostante. La misura è fissata in cm. 100x140 e cm. 200x140.

Gli impianti pubblicitari di proprietà di terzi, installati in «centro storico» debitamente autorizzati in via provvisoria dall'Amministrazione Comunale per l'affissione diretta di manifesti e simili, risultanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno ivi mantenuti fino a quando l'Amministrazione non vi provvederà con mezzi propri.

È vietato l'approntamento di spazi per l'affissione diretta di manifesti sui muri degli edifici situati all'interno del centro storico.

È vietata la installazione di vetrine incassate, per qualunque spessore nella muratura.

Saranno autorizzate le vetrine appoggiate al perimetro murario.

Le vetrine in questione non dovranno occupare tutta la superficie muraria tra bucatore, tutta la superficie di pertinenza del richiedente e non dovranno sovrapporsi a stucchi, mensole, basamenti o altro elemento decorativo dell'edificio. L'oggetto massimo è fissato in cm. 20.

È vietata la installazione di pensiline in quanto compromettono l'integrità dell'edificio.

Sarà autorizzata l'installazione di saracinesche utilizzate esclusivamente per singole aperture. L'infisso dovrà trovare alloggiamento all'interno degli stipiti delle bucatore.

Ogni esposizione pubblicitaria, qualunque sia la dimensione, deve essere realizzata con materiali e con colori dell'edificio ove si appoggia, nonché in armonia con il contesto architettonico della zona in cui insiste il manufatto.

Con le modalità di cui all'art.14 possono essere collocati drappi, striscioni e simili attraversanti vie e piazze, esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche e congressuali di indiscusso interesse cittadino, con esclusione della pubblicità commerciale.

| |
|--|
| ZONA B: Zona Urbanizzata ad alta densità abitativa |
|--|

È consentita l'installazione di mezzi pubblicitari sui tetti e terrazze, nonché a bandiera in relazione alle situazioni estetico-ambientali e all'architettura degli edifici interessati, secondo quanto previsto dei precedenti articoli 22 - 23.

| |
|--|
| ZONA C: Zona urbanizzata a bassa densità abitativa |
|--|

Nelle aree comunque non edificate si devono rispettare i limiti e divieti previsti dal vigente Codice della strada.

ART. 25

MEZZI PUBBLICITARI DI PUBBLICA UTILITÀ

Per la individuazione dei servizi di pubblica utilità (ambulatori di guardia medica, farmacie, posti telefonici, ricevitorie totocalcio, lotto e rivendite di generi di monopolio) ricadenti in «centro storico» è consentita, allorquando le caratteristiche ambientali e l'architettura dell'immobile, e il Regolamento Edilizio Urbano lo consentono, la installazione di mezzi pubblicitari a cassonetto e del tipo a bandiera.

Sono, altresì, consentite nel «centro storico» le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia resa obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamenti.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

Lo spessore dell'insegna non può superare i cm.16 (sedici) se monofacciale ed i cm. 20 (venti) se bifacciale.

La sporgenza massima dal filo del muro dell'impianto pubblicitario, non potrà essere maggiore di cm. 75 e, comunque, la sporgenza deve distare almeno cm.50 dal filo esterno del marciapiede se il servizio di pubblica utilità ricade in centro storico.

Per i mezzi pubblicitari riguardanti i servizi di pubblica utilità e la cui esposizione è resa obbligatoria da leggi o regolamenti, che ricadono al di fuori del «centro storico» e, precisamente nella zona “B” si rimanda alle prescrizioni contenute nell'art.22; per quelli ricadenti in Zona “C” si rimanda ai limiti e divieti previsti dal vigente Codice della strada.

ART. 26

MEZZI PUBBLICITARI A BANDIERA

NORME PER LA ZONA B

Prescrizione

È consentita la installazione dei mezzi pubblicitari a bandiera o in sporto a condizione che si inseriscano armonicamente nell'ambiente circostante. L'altezza potrà essere al massimo di mt. 3.00 per edifici con altezza non inferiore a mt 9.00, senza superare la linea di gronda. Per altezze superiori a mt. 10,00, saranno ammesse insegne di dimensione proporzionalmente superiore.

La sporgenza massima dal filo del muro dell'impianto pubblicitario, non potrà essere maggiore di mt 1.00 nella zona B e comunque la sporgenza deve essere distante almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede.

Le due misure di cui sopra, potranno essere ridotte in ragione della larghezza della strada in cui l'impianto deve essere installato. Detto impianto non potrà essere installato ad un'altezza dal suolo inferiore a mt. 3.00. Potranno essere consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione.

L'installazione non potrà essere effettuata a meno di mt. 1.00 dallo spigolo dell'edificio; nel caso di facciate contigue, la collocazione dovrà avvenire entro un metro dai rispettivi confini.

La pubblicità a bandiera, oltre al rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante, deve garantire sia lo spazio visivo degli abitanti del palazzo che la regolare circolazione veicolare.

ART. 27

NORME PER TUTTE LE ZONE – LIMITAZIONI E DIVIETI

È vietata la collocazione di ogni mezzo pubblicitario sulle opere d'arte e sugli edifici di importanza storica e monumentale, ad esclusione di attività organizzate dal Comune o dallo stesso patrocinate.

I mezzi pubblicitari non potranno comunque essere installati in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marca piano, le senature, né interessare arcate di portici e sottoportici e relative strutture architettoniche.

È assolutamente vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari a bandiera su strade prive di marciapiede.

È vietato il collocamento di mezzi pubblicitari sulle mazzette dei negozi e sulle ringhiere dei balconi.

È vietata la unificazione di due o più impianti pubblicitari, seppure autorizzati singolarmente.

Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili dai veicoli in transito sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione, possono generare confusione con i segnali stradali, con i semafori, o rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che determinano l'abbagliamento.

L'installazione di mezzi pubblicitari a lettere luminose, singole, a parete, dovrà essere realizzata in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con i colori della struttura di appoggio. Nelle zone "B" e "C", potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di sottofondo.

Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego e in presenza di sottostanti bozze, contenute nella misura delle stesse.

Su aree destinate ad uso pubblico (giardini pubblici, bambinopoli) è vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari luminosi o non luminosi.

Fanno eccezione i seguenti casi:

- 1) Con le modalità di cui all'art.14, nella zona "A" (di cui all'art.24) possono essere collocati drappi, striscioni, stendardi e simili attraversanti vie e piazze esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche e congressuali di indiscusso interesse cittadino, con esclusione della pubblicità commerciale. Nella zona "B" (di cui al precedente art.21), sono ammesse le suddette forme pubblicitarie anche se con contenuto commerciale.
- 2) Sui chioschi, sulle pensiline e strutture similari, l'installazione dei mezzi pubblicitari è consentita solo entro la sagoma del manufatto, senza sporgere dal perimetro strutturale.
- 3) La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e via adiacenti alle case di cura.

ART. 28

CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi dovranno essere realizzati con materiale avente caratteristiche di consistenza, durevolezza e sicurezza.

Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, tale da escludere ogni rischio di abbagliamento o distrazione nella guida per i conducenti di veicoli.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere né luce intermittenza, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

È vietato usare lo stemma del Comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari.

ART. 29

STATO DI CONSERVAZIONE

Tutti i mezzi pubblicitari dovranno essere mantenuti sempre in perfetto stato di manutenzione. In caso contrario, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la rimozione o il ripristino, assegnando un termine.

Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le spese di rimozione e/o di custodia, salvi naturalmente altri eventuali pagamenti per tributi o diritti.

I supporti pubblicitari (tralicci di sostegno, pali, cassonetti, telai) devono essere rimossi unitamente alla pubblicità scaduta e possono essere mantenuti per il periodo strettamente necessario alla sostituzione dei mezzi di cui sopra e, comunque non oltre 15 gg. dalla cessazione della pubblicità, come deve risultare dalla dichiarazione di cessazione o dalla scadenza agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

Resta l'obbligo a carico degli interessati, titolari di autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari, di ripristinare ove occorra, il supporto su cui gli stessi insistevano.

In caso di inosservanza vi provvederà l'Amministrazione Comunale, addebitando alle committenti le relative spese secondo le modalità e le forme previste dai regolamenti vigenti.

ART. 30 **RESPONSABILITÀ**

Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché previo conseguimento di qualsiasi autorizzazione, concessione, o nulla-osta da parte della stessa Amministrazione Comunale o di qualsiasi altra Autorità o Ente.

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune ovvero su beni appartenenti al Demanio Comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ne consegue che in tali casi l'eventuale preventiva presentazione della dichiarazione e la conseguente liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, non autorizzano il contribuente alla effettiva esposizione pubblicitaria.

Per cui l'eventuale rimozione dell'impianto non autorizzato non dà luogo al rimborso dell'imposta pagata. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, concessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

ART. 31 **DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione decadrà quando:

- 1) Non vengono osservate le prescrizioni alla quale è subordinata.
- 2) Non venga usufruita entro il termine di trenta giorni dalla data del rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati.
- 3) Se vengono a mancare le condizioni, che hanno determinato i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.
- 4) Per i mancati versamenti dell'imposta annuale di pubblicità o di due rate consecutive, laddove è consentito il pagamento in rata trimestrale.

ART. 32

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione sarà revocata quando:

- 1) L'impianto pubblicitario, ancorché autorizzato, in quanto conforme alle norme contenute nel presente Regolamento, si trovi in uno dei casi contemplati nel precedente art.24.
- 2) Per i motivi di pubblico interesse.

ART. 33

ANTICIPATA RIMOZIONE

Nel caso di rimozione del manufatto pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta rispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. In tal caso l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto pubblicitario.

La rimozione naturalmente, dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, pali, cassonetti, appoggi, etc. ed il ripristino alla forma preesistente della sede ove insisteva il mezzo pubblicitario.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato ad ogni effetto e saranno applicate tutte le sanzioni di cui al presente Regolamento, unitamente al pagamento dell'imposta corrispondente al successivo periodo di pubblicità compreso dalla data di anticipata scadenza al giorno di rimozione, che sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale.

CAPO IV^o

ART. 34

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Norma di rinvio.

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 e dalla Legge 296/2006. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e agli articoli del presente capo.

ART. 35

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Viagrande costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. Tale servizio è inteso a garantire in maniera specifica l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

È intendimento dell'Amministrazione prevedere, nel piano generale degli impianti, alcuni spazi nei diversi quartieri, per le comunicazioni di carattere sociale ed istituzionale.

Il comune di Viagrande garantisce siffatto servizio anche per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi quindi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

È assolutamente vietata l'affissione di manifesti in impianti comunali siti nel «centro storico», che abbiano contenuto commerciale, ad esclusione di quelli aventi natura culturale, sportiva, filantropica e religiosa, etc.

La disponibilità degli spazi destinati alle pubbliche affissioni è calcolata in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a dodici metri quadrati per ogni mille abitanti sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente a Viagrande.

Il Comune di Viagrande applica la maggioranza del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli del formato 70x100.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più dodici fogli è maggiorato del 100%.

La scelta delle posizioni per le affissioni è fatta dall'ufficio in relazione alla disponibilità ed entro i limiti della categoria fissata dal committente.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Per le affissioni richieste il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna, commissione.

ART. 36

MODALITÀ PER LE AFFISSIONI

Per ottenere le affissioni sugli impianti comunali, gli interessati dovranno presentare o far pervenire in orario d'ufficio, opportuna istanza in carta semplice al Servizio Tributi – Affissioni e Pubblicità, con i relativi manifesti. Contestualmente, onde poter dare corso all'affissione, gli interessati effettueranno il pagamento dei relativi diritti, producendo all'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Secondo le esigenze di servizio, l'ufficio può limitare sia il numero dei manifesti che la durata della esposizione.

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune.

Il pagamento posticipato è consentito in via straordinaria agli Enti pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dei propri ordinamenti; in tali casi viene comunque applicata la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art.23, comma 2° del D.Lgs. n°507/93 così come modificato dagli artt.16 e 17 D.lgs. 472/97, nonché i dovuti interessi di mora nella misura, del tasso legale vigente, rapportato a gli effettivi giorni di ritardato pagamento.

Le affissioni devono essere effettuate seguendo l'ordine di precedenza risultante dalla data di ricezione della domanda almeno quattro copie da tenersi ad uso dell'ufficio. Ogni manifesto affisso porterà il timbro dell'Ufficio delle pubbliche affissioni, con la data di inizio e scadenza stabilite.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, per esigenze di servizio, qualsiasi spostamento di impianti comunali adibiti alle affissioni.

Si considera "caso di forza maggiore" il ritardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili. In ogni caso qualora il ritardo superi i dieci giorni dalla data richiesta per l'affissione, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la commissione senza alcun onere. In tali ipotesi il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni dal pagamento delle stesse.

I manifesti consegnati al Servizio Tributi – Affissioni e Pubblicità devono corrispondere per titolo, formato e quantitativo, alla prenotazione effettuata. Non compete al committente alcun rimborso, totale o parziale, quando i manifesti non provengano al Servizio Tributi – Affissioni e Pubblicità almeno due giorni prima della data richiesta per l'affissione ed, a causa del ritardo, l'affissione stessa non possa essere eseguita.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Quando presso il Comune non vi siano esemplari di manifesti da sostituire, deve essere data comunicazione al richiedente e deve essere nel frattempo mantenuto a sua disposizione il relativo spazio.

Il Committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto a titolo di penale per avere sottratto alle disponibilità degli utenti gli spazi prenotati e non utilizzati.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni, con i quantitativi affissi.

Le eventuali variazioni od aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte, sono considerate nuove e distinte affissioni.

I manifesti pervenuti per l'affissione senza il relativo ordine formale e pagamento dei diritti, come pure le eccedenze di qualsiasi genere, se non ritirati dall'utente entro tre mesi da quando sono pervenuti, verranno inviati al macero senza altro avviso.

Gli eventuali reclami presentati dopo la scadenza della validità dell'affissione non saranno presi in considerazione.

Tutte le affissioni sono assoggettate, oltre che alle disposizioni indicate nel presente Regolamento, anche alle disposizioni delle leggi vigenti.

ART. 37

AFFISSIONI IN ESENZIONE DAI DIRITTI

I soggetti di cui all'art.20 del D.Lgs. 507/93 possono affiggere in esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni i propri manifesti negli spazi all'uopo riservati dall'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di 30 fogli del formato 70x100.

Per effettuare le superiori affissioni il Committente dovrà presentare apposita istanza in carta semplice all'Ufficio Comunale addetto al Servizio il quale comunicherà la disponibilità e l'ubicazione degli spazi da utilizzare.

L'esposizione dei manifesti in esenzione dai diritti potrà essere effettuata per una durata massima di 10 giorni, rilevata con l'apposizione su ogni singolo foglio del timbro e data, e potrà essere eseguita secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento dell'istanza. Sono comunque da considerarsi prioritari rispetto a tale ordine, i manifesti riguardanti lo Stato, gli Enti Pubblici territoriali.

L'affissione dei manifesti dovrà essere effettuata a spese e cura della persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art.20 del D.Lgs. 507/93, la quale, scaduto il termine della esposizione, dovrà rimuovere i manifesti esposti per dare spazio alle altre affissioni.

Qualora in base all'ordine in precedenza risultante dal ricevimento delle istanze non sono disponibili gli spazi per una affissione immediata dei manifesti di cui ai sopraccitati soggetti, la persona fisica che intende affiggere ugualmente i suddetti manifesti potrà utilizzare, dietro versamento del diritto ridotto del 50% il servizio affissioni del Comune il quale effettuerà le affissioni negli appositi impianti destinati dal Comune alle affissioni di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

ART. 38

AFFISSIONI DIRETTE

Il Comune può consentire, così come disposto dal precedente art. 37, l'affissione diretta da parte degli interessati di manifesti, fotografie e simili, su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

Tali apposite strutture, devono essere predisposte dai soggetti privati i quali saranno autorizzati entro i limiti previsti dal presente Regolamento, relativamente alla tipologia, alla superficie indicata per l'esercizio delle affissioni dirette.

Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di quadri o spazi per l'affissione diretta, devono essere presentate al Settore Tecnico in carta legale nella quale occorre specificare il numero e la tipologia degli impianti richiesti per l'Affissione diretta. L'amministrazione si riserva di stabilire modalità e termini attraverso cui procedere all'assegnazione degli spazi.

Per il rilascio dell'autorizzazione per la installazione di impianti destinati alle affissioni dirette, si rimanda a quanto previsto dall'art.10 del presente regolamento comunale .

Tutti gli impianti destinati all'affissione diretta, debbono recare ben visibile l'indicazione della ditta installatrice con gli estremi per la identificazione, nonché la numerazione assegnata ad ogni impianto dagli uffici comunali.

In mancanza di tale adempimento, gli impianti saranno considerati abusivi o abbandonati e pertanto dovranno essere rimossi nei termini e con modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari

È fatto assoluto divieto effettuare affissioni dirette su impianti già autorizzati per esposizioni pubblicitarie. In caso di accertata violazione, l'Amministrazione procederà a revocare l'autorizzazione concessa per quel sito.

CAPO V°

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 39

RAPPORTI CON L'UTENZA

Ai fini della massima trasparenza, presso i locali dell'Ufficio Tributi debbono essere esposte per la pubblica consultazione: le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il registro cronologico delle commissioni, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni di natura economica, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni di natura commerciale.

Onde garantire l'effettivo esercizio dei diritti di informazione, accesso, partecipazione al procedimento amministrativo, nonché una reale efficacia al servizio di ricezione di reclami e segnalazioni, presso il servizio Tributi – Affissioni e Pubblicità e operante una struttura volta a curare le relazioni con il pubblico, o della Società Concessionaria del Tributo.

ART. 40

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,64.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di 51,645.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti e della sanzione.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi al tasso legale vigente, rapportato a gli effettivi giorni di ritardato pagamento.

ART. 41

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni 1° e 2° del capo 1° della Legge 24 novembre 1981 n.689.

Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 103,29 ad Euro 1.032,91, con notifica agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, ai sensi del 2° comma dall'art.24 del D. Lgs. 507/93.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.3 del Decreto Legislativo n.507/93.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 42

RIDUZIONI ED ESENZIONI

I casi di riduzione dell'imposta sulla pubblicità sono disciplinati dall'art.16 del D.lvo 507/93, mentre le fattispecie che danno luogo alle esigenze del tributo sono previste dagli artt. 17-20-21 del medesimo Decreto.

I comitati, le associazioni, le Fondazioni ed ogni altro Ente senza scopo di lucro, ai fini di ottenere la riduzione alla metà delle tariffe dell'imposta o l'esenzione del diritto devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.

Nel caso di patrocinio o partecipazione degli Enti pubblici territoriali, deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta e della esenzione del diritto.

I circhi equestri e gli spettacoli viaggianti possono godere della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta e del diritto, solo se rientrano nella previsione di cui alla Legge 13.03.1968 n.337.

Le targhe di dimensioni non superiori a 3 mq, poste sull'ingresso, o nelle immediate vicinanze, dello studio dei medici convenzionati con il SSN, contenenti solo comunicazioni inerenti all'attività esercitata sono esenti dall'imposta.

ART. 43

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con carattere incisi, i seguenti dati:

- A) Amministrazione rilasciante
- B) Soggetto titolare
- C) Numero dell'autorizzazione
- D) Numero progressivo ed ubicazione

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 44

AFFISSIONI ABUSIVE

Le affissioni di manifesti, fotografie e simili non autorizzate a norma del presente Regolamento, sono ritenute abusive. Il Comune provvede a rimuovere le affissioni abusive addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute forfettariamente per la deaffissione.

Il Comune provvede anche a deaffiggere le affissioni di carattere elettorale eseguite al di fuori degli spazi consentiti al recupero delle spese sostenute nei confronti sia dell'esecutore materiale che del committente responsabile.

(Legge 25.03.1993 n.81 art.29 commi 3 – 4 e Legge 10.12.1993 n.515 art.15 comma 3 e art.20 e successive modifiche ed integrazioni).

Le somme recuperate quale rimborso spese per la deaffissione sono destinate al miglioramento delle strutture del Servizio Tributi – Affissioni e Pubblicità.

ART. 45

IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

La installazione di impianti per le affissioni dirette e di pubblicità non debitamente autorizzata a norma del presente Regolamento, è da ritenersi abusiva. I trasgressori, previa contestazione delle infrazioni, devono rimuovere entro il termine perentorio di 30 giorni, gli impianti abusivi. Trascorso tale termine, si provvederà d'ufficio alla rimozione, addebitando ai responsabili le spese sostenute(di rimozione e custodia).

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune provvede ad effettuare la immediata copertura della pubblicità realizzata senza rispetto delle prescrizioni stabilite nel presente Regolamento.

L'Amministrazione comunica, in forma amministrativa, l'avvenuta rimozione a danno del proprietario dell'impianto, al quale verrà data la facoltà di prelevare il mezzo pubblicitario rimosso nel termine di gg.15 (quindici) dalla data di ricezione del suddetto invito, previo pagamento di quanto dovuto per imposta, soprattasse, interessi, custodia e per spese di rimozione. Trascorso, infruttuosamente, il superiore termine, l'Amministrazione assume la proprietà del mezzo rimosso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

ART. 46

NORME TRANSITORIE

Entro il termine di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento Comunale sulla pubblicità, o dalla data di approvazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari, ma comunque entro il termine ultimo **del 30 Giugno 2017**, **gli impianti pubblicitari 6.00 x 3.00** per le affissioni dirette, attualmente presenti sul territorio comunale, che risultino autorizzati o privi di autorizzazione amministrativa, s dovranno essere rimossi a cura delle aziende proprietarie, nei tempi e con le modalità descritte dal precedente art. 45.

CAPO VI°

NORME FINALI

ART. 47

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 15/11/1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme di legge applicabili in materia.

ART. 48

ABROGAZIONI

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia che siano contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.

ART. 49

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento una volta divenuto esecutivo, ai sensi di Legge è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

INDICE ANALITICO

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

| | | | | |
|--------|---|---|------|---|
| Art. 1 | - | Oggetto del Regolamento | pag. | 1 |
| Art. 2 | - | Ambito di applicazione | pag. | 2 |
| Art. 3 | - | Classificazione del Comune | pag. | 2 |
| Art. 4 | - | Gestione dell'imposta e del servizio affissioni | pag. | 2 |
| Art. 5 | - | Funzionario Responsabile | pag. | 3 |
| Art. 6 | - | Tariffe e maggiorazioni | pag. | 3 |

CAPO II°

IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

| | | | | |
|---------|---|--|------|---|
| Art. 7 | - | Tipologia e quantità degli impianti | pag. | 4 |
| Art. 8 | - | Classificazione dei mezzi pubblicitari | pag. | 5 |
| Art. 9 | - | Piano generale degli impianti | pag. | 8 |
| Art. 10 | - | Impianti privati per le affissioni dirette | pag. | 9 |

CAPO III°

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

| | | | | |
|---------|---|-----------------|------|---|
| Art. 11 | - | Norma di rinvio | pag. | 9 |
|---------|---|-----------------|------|---|

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 12 | - Applicazione dell'imposta | pag. 9 |
| Art. 13 | - Soggetti passivi | pag. 10 |
| Art. 14 | - Autorizzazione | pag. 11 |
| Art. 15 | - Domanda e documentazione | pag. 13 |
| Art. 16 | - Pubblicità temporanea | pag. 14 |
| Art. 17 | - Sostituzioni | pag. 14 |
| Art. 18 | - Variazioni | pag. 15 |
| Art. 19 | - Pagamento dell'imposta | pag. 15 |
| Art. 20 | - Pubblicità su spazi ed aree comunali | pag. 16 |
| Art. 21 | - Pubblicità su spazi a verde pubblico | pag. 16 |
| Art. 22 | - Rilascio autorizzazione amministrativa | pag. 18 |
| Art. 23 | - Esonero del rilascio dell'autorizzazione | pag. 18 |
| Art. 24 | - Zonizzazione | pag. 19 |
| Art. 25 | - Mezzi pubblicitari di pubblica utilità | pag. 21 |
| Art. 26 | - Mezzi pubblicitari a bandiera | pag. 22 |
| Art. 27 | - Norme per tutte le zone | pag. 23 |
| Art. 28 | - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari | pag. 24 |
| Art. 29 | - Stato di conservazione | pag. 25 |
| Art. 30 | - Responsabilità | pag. 25 |
| Art. 31 | - Decadenza dell'autorizzazione | pag. 26 |
| Art. 32 | - Revoca dell'autorizzazione | pag. 26 |
| Art. 33 | - Anticipata rimozione | pag. 27 |

CAPO IV°

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

| | | |
|---------|---------------------------------------|---------|
| Art. 34 | - Norma di rinvio | pag. 27 |
| Art. 35 | - Servizio delle pubbliche affissioni | pag. 28 |
| Art. 36 | - Modalità per le affissioni | pag. 29 |
| Art. 37 | - Affissioni in esenzione dai diritti | pag. 30 |
| Art. 38 | - Affissioni dirette | pag. 31 |
| Art. 39 | - Rapporti con l'utenza | pag. 32 |
| Art. 40 | - Sanzioni tributarie ed interessi | pag. 32 |
| Art. 41 | - Sanzioni amministrative | pag. 33 |
| Art. 42 | - Riduzioni ed esenzioni | pag. 34 |
| Art. 43 | - Targhetta di identificazione | pag. 34 |

| | | | |
|---------|---|-------------------------------|---------|
| Art. 44 | - | Affissioni abusive | pag. 35 |
| Art. 45 | - | Impianti pubblicitari abusivi | pag. 35 |
| Art. 46 | - | Norme transitorie | pag. 36 |

CAPO VI°
NORME FINALI

| | | | |
|---------|---|-------------------|---------|
| Art. 47 | - | Norme finali | pag. 37 |
| Art. 48 | - | Abrogazioni | pag. 37 |
| Art. 49 | - | Entrata in vigore | pag. 37 |